



Roma, 16.07.2019

Ufficio: DOR/DMS
Protocollo: 201900006131/AG
Oggetto: Cartellini identificativi
Circolare n. 11626
SS
4.1
IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

***Cartellini identificativi:
chiarimenti del Garante per la protezione dei dati personali.***

Con riferimento ai dati identificativi da riportare sul cartellino di riconoscimento, il Garante per la Privacy, con nota del 10.4.2019, pervenuta alla scrivente Federazione in data 4.7.2019 (cfr. all. 1), ha fornito alcuni chiarimenti.

In via preliminare, si ricorda che, in virtù dell'art 7 del Codice Deontologico, al fine di garantire la propria identificabilità, il farmacista ha il dovere di indossare contemporaneamente il camice bianco con il distintivo professionale e un cartellino di riconoscimento che rechi elementi identificativi.

In proposito, si segnala che il Garante, “alla luce del pubblico interesse connesso all’esercizio dell’attività svolta da coloro che operano in qualità di farmacista (dispensazione e fornitura di farmaci, preparazione di medicinali, valutazione dell’appropriatezza terapeutica, attività di consulenza),” ritiene “che, in termini generali, *sussistano specifiche esigenze di personalizzazione ed umanizzazione del servizio reso dal farmacista, nonché di identificazione di coloro che operano in qualità di farmacista rispetto ad altre figure professionali che operano all'interno delle farmacie.*”

Tuttavia, l’Autorità ha ulteriormente specificato che “*il titolare del trattamento (ndr leggasi il datore di lavoro) dovrà altresì tenere in considerazione, in un’ottica di bilanciamento degli interessi, la necessità di salvaguardare l’incolumità e la sicurezza dei farmacisti stessi, qualora si riscontrino concrete situazioni di rischio o di pericolo, tenuto conto del contesto in cui l’esposizione di*

dati identificativi sarebbe effettuata (fattori ambientali, particolari orari di servizio, etc.).”.

In merito, si osserva, quindi, che - ferme restando le modalità generali stabilite dal Consiglio direttivo dell’Ordine territorialmente competente - ciascun titolare del trattamento potrà individuare gli elementi identificativi che saranno apposti sul cartellino nella singola farmacia, previa adeguata motivazione in ragione delle possibili concrete situazioni di rischio riscontrate da comunicare all’Ordine stesso.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(On. Dr. Andrea Mandelli)

All. 1